



TRIBUNALE DI MONZA

Presidenza

Oggetto: decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. – Autorizzazione temporanea al deposito degli atti penali anche in forma analogica (cd. regime doppio binario).

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

ESAMINATI

- le note del Presidente ufficio Gip l'ultima delle quali datata 20 gennaio 2025;
- la nota del Procuratore della Repubblica n. 83/2025;
- il verbale della riunione della sezione dibattimentale del giorno 21.1.2025;
- la relazione del Magrif penale in data 21.1.2025;

OSSERVA

Come è noto, l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.*

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

L'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

L'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., peraltro, consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Tanto premesso, il Presidente della Sezione GIP/GUP dott.ssa Silvia Pansini ha evidenziato l'esistenza di numerose problematiche connesse al concreto utilizzo dell'applicativo APP e per la cui concreta individuazione si rimanda alla relazione a firma della dott.ssa Pansini che si allega.

In definitiva, sono emerse oggettive difficoltà di avvalersi dell'applicativo APP soprattutto per l'intera fase dell'udienza preliminare con aggravii non solo per i colleghi e il personale amministrativo, ma soprattutto per i tempi di svolgimento della stessa.

Dal canto loro i colleghi delle sezioni dibattimentali, come riferito dalla Presidente Stefania Donadeo alla riunione tenutasi in questo ufficio mercoledì 15 gennaio, hanno affrontato la novità del processo penale telematico dando applicazione all'art. 110 c.p.p. ovvero chiedendo alle parti la produzione di documenti informatici ed acquisendo atti e memorie in forma di documento analogico solo per " esigenze processuali o per la natura dell'atto". Nel contempo hanno proceduto al deposito telematico di tutti i loro provvedimenti.

La Procura della Repubblica con Nota n 83 /2025 a firma del Procuratore Dott. Claudio Gittardi evidenziava le seguenti problematiche:

- *Al momento non è prevista su APP alcuna funzione di deposito atti al fascicolo del dibattimento;*
- *La funzione "Comunica Atto " non vale quale deposito;*
- *Neppure con la funzione "Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari" è possibile far confluire l'atto selezionato al fascicolo del dibattimento; funzione, questa, pensata per l'ausiliario del Giudice (che dovrebbe quindi procedere al caricamento di quanto depositato dalle parti in udienza e acquisito dal Giudice);*

- *Non è prevista la distinzione degli atti in "Fascicolo PM" e " Fascicolo DIB" come in Tiap, ma il fascicolo Dib bisogna crearlo manualmente inserendo via via gli atti e al momento non c'è una funzione per procedere poi al deposito;*
- *Al Dibattimento non sono visibili gli atti, pur presenti in Tiap nel fascicolo dibattimento, "considerato che i due sistemi non comunicano tra loro.*

Il procuratore ha così disposto che " Il pubblico ministero provveda al deposito e produzione in udienza per l'acquisizione ai fini probatori in forma analogica degli atti memorie e documenti originariamente costituiti in tale forma richiedendo al giudice l'acquisizione degli stessi al fascicolo informatico degli atti richiamati in verbale in conformità all'articolo 111 ter comma tre c.p.p."

Ed inoltre che "In relazione ad atti e documenti già depositati nelle udienze sinora celebrate che non si provveda a tentare il caricamento in formato digitale mediante app ".

Le criticità rappresentatemi dai Colleghi Gip e il provvedimento con il cui Procuratore della Repubblica, autorizzando "a monte" i Magistrati del Pubblico Ministero al deposito in udienza di documenti cartacei, ha sostanzialmente determinato un aggravio per i giudici e il personale del settore penale ulteriore rispetto al già gravoso utilizzo di APP in quanto finisce "a valle" per onerare il personale di Cancelleria delle sezioni penali del successivo caricamento, previa scansione, di atti impongono l'adozione di un provvedimento ex art. 175 bis cpp con il quale sia mantenuto quantomeno fino al 31.03.2025, il regime del cd. doppio binario.

Del resto, e in ciò ad avviso della scrivente consiste il vero ostacolo della fruizione di App, i difensori pur depositando sul portale memorie e documenti prima dell'udienza (atti poi ammessi e dichiarati utilizzabili dal Giudice in udienza) oppure dopo l'udienza di ammissione del documento analogico (con l'impegno di depositare la copia informatica sul portale " senza ritardo" ed a pena di inutilizzabilità), non possono, allo stato, accedere al fascicolo telematico. Ciò costituisce un grave nocumento per i diritti della difesa che non solo non può verificare le produzioni delle altre parti ma non può consultare il fascicolo nella sua interezza per preparare adeguatamente la discussione all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Alla luce di ciò, pur dovendo evidenziare la massima disponibilità dei colleghi del settore penale a dare attuazione alle disposizioni normative disciplinanti il processo penale telematico, e pur invitando gli stessi a perseverare nel lodevole tentativo di utilizzare l'applicativo anche al fine di segnalarne le disfunzioni, reputo opportuno per l'intero settore penale, adottare un provvedimento, ex art. 175-bis cod. proc. pen. che fino al 31.03.2025 garantisca il regime del cd. doppio binario con la conseguente possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare sia atti nativi digitali che atti analogici in attesa delle auspiccate implementazioni dell'applicativo APP.

P.T.M.

Visto l'art. 175 bis c.p.p.

DISPONE

per l'intero settore penale, **fino al 31 marzo 2025, il regime del cd. doppio binario** con la conseguente possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di acquisire, redigere, depositare sia atti digitali che atti analogici in attesa delle auspiccate implementazioni dell'applicativo APP.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Monza e comunicato a:

- Presidente della Corte d'Appello di Milano;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza;
- Presidenti di Sezione del settore penale;
- Giudici ordinari e onorari del settore penale;
- Magrif settore penale;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza e Camera Penale di Monza
- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia – DGSIA.

Monza, 22 gennaio 2025

Il Presidente Del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda



ALLEGATI:

- Nota della Procura di Monza;
- Relazione Magrif settore penale;
- Relazione Presidente Sezione Gip;
- Verbale di riunione della Sezione dibattimentale.



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Monza**

N. 83 /2025 Prot.Est

Monza, 20 gennaio 2025

AI SIGG. MAGISTRATI

AL RESPONSABILE SEGRETERIE MAGISTRATI

AL RESPONSABILE UFFICIO GIUDIZIO

***p.c AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
MONZA***

***p.c AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MONZA***

***p.c AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI***

MILANO

Oggetto: Disposizioni sulle modalità di deposito di atti e documenti in udienza da parte del Pubblico Ministero ex art.111 ter comma 3 CPP

Come noto, il regolamento ministeriale emanato con DM 206/2024, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei

soggetti abilitati interni ed esterni all'interno di alcuni procedimenti tra i quali i procedimenti di primo grado.

La norma primaria di riferimento quanto al deposito di atti e documenti nativi analogici e alla conversione informatica degli stessi è rappresentata come noto dall'*articolo 111 ter comma 3 cpp*.

Art. 111-ter. CPP

Fascicolo informatico e accesso agli atti (1)

[...]

3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

Tale disposizione primaria non solo assicura naturalmente in via generale validità processuale ai documenti formati analogicamente ma ne consente anche il deposito in forma analogica ad opera delle parti per la successiva conversione.

Del tutto legittimo risulta pertanto che le parti processuali in dibattimento, PM e difensori, depositino in giudizio documenti in forma analogica, in quanto legittimamente formati in tale forma antecedentemente alla completa digitalizzazione del fascicolo ed alla integrale operatività del PPT, chiedendone l'acquisizione e l'utilizzazione in sede probatoria.

Una volta depositato legittimamente il documento in formato analogico, chiestane l'acquisizione ad opera delle parti ed acquisito il documento da parte del Giudice con inserimento nel fascicolo del dibattimento la conversione del documento analogico in documento informatico per l'inserimento nel fascicolo informatico costituisce attività di competenza esclusiva del Giudice che nel contraddittorio delle parti ha acquisito il documento analogico.

L'attività di conversione del documento analogico in documento informatico, diversamente da quanto disposto sinora dal Tribunale in alcune udienze dibattimentali, non può essere posta processualmente da parte del Giudice a carico della parte processuale che ha richiesto l'acquisizione del documento analogico e lo ha validamente depositato in quanto attiene a documento acquisito al fascicolo per il dibattimento ex art 431 cpp, fascicolo nella disponibilità del Giudice.

Di modo che la conversione degli atti ivi contenuti ed allegati al verbale non può spettare alle parti processuali (Pm e difensori) che non hanno la disponibilità del fascicolo stesso ma rientra nelle competenze del Giudice dell'udienza quale titolare del fascicolo ex art 431 cpp e che opera sul proprio fascicolo informatico.

Né sarebbe consentito da parte del Giudice, alla luce del chiaro disposto dell'art 111 ter comma 3 cpp, una acquisizione del documento subordinata alla condizione della sua conversione digitale ad opera delle parti (con acquisizione al verbale di una copia definita dal Giudice quale c.d copia di cortesia), riserva non prevista né consentita dalla legge proprio in quanto il documento analogico è stato previamente e legittimamente formato e in tale forma validamente depositabile e depositato.

Il deposito telematico è stato altresì oggetto di una serie di note e circolari esplicative da parte della Direzione Generale dei Servizi Automatizzati, che si sono succedute tra fine 2024 e inizio 2025 al fine di meglio definire le modalità operative con cui tale procedura andrà effettuata, atti ministeriali che si pongono in linea con la disposizione primaria.

Si citano qui, in particolare, la nota del 31 dicembre 2024 (prot. m.dg.DOG7.31/12/2024.00049698U) la nota dell'8 gennaio 2025 (prot. m.dg.DOG7.08/01/2025.000536U) e la circolare operativa del 13 gennaio 2025 (prot. m.dg.DOG7.13/01/2025.0001207U).

La nota del 31 dicembre 2024 prevede quanto segue: *“Infine, con la funzione “Carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari”, è possibile implementare la sezione documentale del fascicolo con atti prodotti dai soggetti abilitati esterni. Tale funzionalità consente l’implementazione del fascicolo digitale anche con atti non nativi digitali (debitamente convertiti in digitali – cd. backlog) e, in particolare, nelle ipotesi di produzione di documenti a cura delle parti in sede di udienza. È evidente che spetta esclusivamente al magistrato valutare se acquisire l’atto in formato analogico, dandone atto a verbale, disponendo contestualmente la sua acquisizione in formato digitale mediante la già menzionata funzione a cura dell’ausiliario.”*

La nota dell'8 gennaio 2025, in merito alla produzione di documentazione direttamente in udienza, statuisce quanto segue: *“Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell’originale analogico), anche al termine dell’udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.”*

Nella circolare in data 13 gennaio 2025 infine si prevede quanto segue:

“Si segnala che la funzione “Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari” consente di acquisire al fascicolo i documenti prodotti in udienza da tutte le parti processuali”.

Occorre rilevare al riguardo che proprio la funzione sopraindicata “Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari” verificata da questa Procura non consente il caricamento informatico da parte del Pubblico Ministero sul fascicolo telematico del Tribunale di documenti oggetto di sua produzione ed è invece destinata all’inserimento di provvedimenti e di atti firmati dal Pubblico Ministero.

Le note citate danno attuazione al dettato della norma primaria e confermano che in caso di produzione ad opera delle parti di documenti analogici - sempre consentita in questa fase nella quale i procedimenti sono ancora costituiti per la parte assolutamente prevalente da documenti analogici ovvero da successive scannerizzazioni di documenti analogici e quindi non da documenti nativi digitali - tale adempimento debba essere effettuato in udienza o comunque nelle fasi immediatamente successive da parte dell’ausiliario del Giudice *con la funzione “Carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari”.*

E del resto porre tale adempimento in una fase successiva all'udienza a carico delle parti processuali (Pubblico ministero e difensori i quali ultimi utilizzano peraltro l'applicativo informatico del Portale telematico a loro riservato e che non hanno accesso ad APP), oltre ai rilievi processuali in precedenza indicati e che non sono eludibili, non solo precluderebbe alle parti processuali la reciproca verifica della corrispondenza tra il documento analogico prodotto in udienza ed oggetto di acquisizione da parte del Giudice e il documento convertito digitalmente e che dovrebbe confluire all'interno del fascicolo informatico, ma si pone altresì in contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio tra le parti posto che il documento informatico in ipotesi (si veda infatti quanto specificato a breve) inserito *ex post* dalle parti sarebbe utilizzabile ai fini probatori.

Si allega da ultimo relazione in data odierna del Magrif Dr. Carlo CINQUE che attesta alla luce delle verifiche effettuate con specifico riferimento alla funzionalità di APP per il deposito telematico da parte della Procura di atti nativi analogici nel fascicolo del dibattimento :

".. Occorre pertanto distinguere il deposito telematico degli atti mediante applicativo informatico APP e implementazione del fascicolo digitale-informatico, atteso che gli atti nativi analogici devono essere scansionati al mero fine di completare il fascicolo informatico.

Allo stato l'applicativo non consente di depositare con esclusive modalità telematiche gli atti e i documenti dal fascicolo del Pubblico Ministero al fascicolo del dibattimento.

Quest'Ufficio ha richiesto al Supporto Diffusione APP chiarimenti in relazione al deposito telematico ed è emerso quanto segue:

- *Al momento non è prevista su APP alcuna funzione di deposito atti al fascicolo del dibattimento;*
- *La funzione "Comunica Atto" non vale quale deposito;*
- *Neppure con la funzione "Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari" è possibile far confluire l'atto selezionato al fascicolo del dibattimento; funzione, questa, pensata per l'ausiliario del Giudice (che dovrebbe quindi procedere al caricamento di quanto depositato dalle parti in udienza e acquisito dal Giudice);*
- *Non è prevista la distinzione degli atti in "Fascicolo PM" e "Fascicolo DIB" come in Tiap, ma il fascicolo Dib bisogna crearlo manualmente inserendo via via gli atti e al momento non c'è una funzione per procedere poi al deposito;*
- *Al Dibattimento non sono visibili gli atti, pur presenti in Tiap nel fascicolo dibattimento, considerato che i due sistemi non comunicano tra loro..."*

Si dispone pertanto che il Pubblico Ministero provveda al deposito e produzione in udienza, per l'acquisizione ai fini probatori, in forma analogica degli *atti, memorie e documenti* originariamente costituiti in tale forma richiedendo al Giudice l'acquisizione degli stessi al fascicolo informatico degli atti richiamati in verbale in conformità all'art 111 ter comma 3 cpp.

Si dispone altresì da parte dell'Ufficio Giudizio e/o delle Segreterie Magistrati , in relazione ad atti e documenti già depositati nelle udienze sinora celebrate, che non si provveda a tentare il caricamento in formato digitale mediante APP , caricamento che non potrebbe del resto perfezionarsi per la descritte caratteristiche dell'applicativo stesso, e considerata la validità del deposito in udienza in formato analogico alla luce della norma sopra richiamata.

Si allega relazione del MAGRIF Dr. Carlo CINQUE.

Il Procuratore della Repubblica
Claudio Gittardi



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-SEDE-

E p.c. Al R.I.D. MILANO dott. Carlo SCALAS

Oggetto: relazione sulle modalità di deposito di atti e documenti in udienza in seguito all'entrata in vigore del D.M. n. 206/2024 del 30 dicembre 2024

Come noto dal 1 gennaio 2025 il D.M. n. 206/2024 ha apportato significative modifiche al D.M. n. 217/2023 che disciplina le modalità con cui viene attuato il disposto di cui all'art. 111 bis del c.p.p. In particolare attualmente l'art. 3 D.M. n. 217/2023, così come modificato dal D.M. n. 206/2024, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, memorie, documenti, richieste da parte di soggetti abilitati interni ed esterni avvenga esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p.

Per quanto qui interessa, a partire dal 1 gennaio 2025, l'obbligo di depositare atti, richieste, memorie e documenti riguarda i seguenti procedimenti:

- a) Udienza Preliminare;
- b) Applicazione della pena su richiesta delle parti;
- c) Procedimento per decreto;
- d) Sospensione del procedimento con messa alla prova;
- e) Richiesta di archiviazione e di riapertura delle indagini.

Per tutti gli altri procedimenti si applica il regime del c.d. doppio binario essendovi la possibilità di depositare atti, richieste, memorie e documenti anche con modalità non telematiche.

Con riferimento al deposito telematico di atti la DGSIA, con nota del 8 gennaio 2025, preso atto delle criticità del sistema informatico APP ha stabilito quanto segue:

"Quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite "scansione" dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica".

Occorre pertanto distinguere il deposito telematico degli atti mediante applicativo informatico APP e implementazione del fascicolo digitale-informatico, atteso che gli atti nativi analogici devono essere scansionati al mero fine di completare il fascicolo informatico.

Allo stato l'applicativo non consente di depositare con esclusive modalità telematiche gli atti e i documenti dal fascicolo del Pubblico Ministero al fascicolo del dibattimento.

Quest'Ufficio ha richiesto al Supporto Diffusione APP chiarimenti in relazione al deposito telematico ed è emerso quanto segue:

- Al momento non è prevista su APP alcuna funzione di deposito atti al fascicolo del dibattimento;
- La funzione "Comunica Atto" non vale quale deposito;
- Neppure con la funzione "Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari" è possibile far confluire l'atto selezionato al fascicolo del dibattimento; funzione, questa, pensata per l'ausiliario del Giudice (che dovrebbe quindi procedere al caricamento di quanto depositato dalle parti in udienza e acquisito dal Giudice);
- Non è prevista la distinzione degli atti in "Fascicolo PM" e "Fascicolo DIB" come in Tiap, ma il fascicolo Dib bisogna crearlo manualmente inserendo via via gli atti e al momento non c'è una funzione per procedere poi al deposito;
- Al Dibattimento non sono visibili gli atti, pur presenti in Tiap nel fascicolo dibattimento, considerato che i due sistemi non comunicano tra loro.

In assenza, quindi, della possibilità per le parti di depositare telematicamente atti e documenti, anche in relazione al fatto che quasi tutti gli atti e documenti sono allo stato nativi analogici, l'unica modalità di deposito in udienza consiste nella materiale consegna dell'atto/documento analogico in udienza nel contraddittorio tra le parti con successiva scansione da parte dell'ausiliario del giudice ai soli fini di garantire la completezza del fascicolo informatico.


Del resto nel corso delle riunioni periodiche del gruppo di analisi su APP costituito in collaborazione tra CSM e Ministero della Giustizia non è stato illustrato alcun flusso informatico relativo al giudizio di primo grado con conseguente impossibilità di depositare con modalità telematiche gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del PM.

Sussiste allo stato una oggettiva impossibilità di attuare il dettato di cui all'art. 111 bis c.p.p. che disciplina le modalità di deposito telematico di atti e documenti, ancorché lo stesso DGSIA con la nota sopracitata, raccomanda di assicurare la regolare tenuta del fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter c.p.p.

Ed infatti il terzo comma dell'art. 111 ter c.p.p. disponendo quanto segue: "Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico", postula necessariamente l'impossibilità di formare e depositare l'atto con modalità informatiche previ accertamenti ed attestazioni di cui all'art. 175 bis c.p.p. L'attuale inesistenza di un flusso informativo relativo al giudizio di primo grado con conseguente impossibilità di deposito di atti e documenti con modalità informatiche rientra nel concetto di malfunzionamento del sistema informatico.

Del resto la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 47016/2024 ha chiarito che nel concetto di malfunzionamento rientra anche il non corretto o completo funzionamento quando lo stesso possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali.

Monza il 20 gennaio 2025



Dott. Carlo Cinque
Carlo Cinque



**TRIBUNALE DI MONZA
SETTORE PENALE**

Relazione informativa in ordine alle problematiche emerse nell'utilizzo dell'applicativo APP.

**Al Sig. Presidente del Tribunale, dott.ssa Maria Gabriella Mariconda
E p.c.
alla dott.ssa Silvia Pansini, alla dott.ssa Stefania Donadeo
al RID del settore penale giudicante, dott.ssa Silvana Pucci**

A seguito delle interlocuzioni avute nella giornata del 10 gennaio 2025 con il Presidente del Tribunale dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, con il Presidente della Sezione GIP/GUP dott.ssa Silvia Pansini, con il Presidente della Prima Sezione penale e coordinatore della Seconda Sezione penale dott.ssa Stefania Donadeo, nonché con il collega GIP dott. Andrea Giudici, rassegno nella mia qualità di Magistrif per il settore penale sintetica relazione in merito alle criticità riscontrate – allo stato soltanto dai Magistrati e dal personale amministrativo della sezione GIP/GUP - in merito al concreto utilizzo dell'applicativo APP.

Come è noto, l'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024, n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024), apportando modifiche all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che:

1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;*
- b) Procura europea;*
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*
- d) tribunale ordinario;*

e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

L'art. 1, commi 3 e 4, del summenzionato D.M. n. 206/2024 statuisce a sua volta che:

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, e i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle

impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

L'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Tanto premesso, il Presidente della Sezione GIP/GUP dott.ssa Silvia Pansini e il collega Andrea Giudici hanno energicamente evidenziato allo scrivente l'emersione di alcune problematiche relativamente al concreto utilizzo dell'applicativo APP quali, a titolo esemplificativo:

- l'impossibilità di fissare l'udienza preliminare, non contenendo l'applicativo il relativo modello di decreto;
- l'impossibilità da parte del Cancelliere di sottoscrivere il verbale di udienza;
- l'assenza, nel wizard "Redigi atto", di un modello di "Avviso fissazione udienza preliminare", erroneamente catalogato nella parte relativa al rito "Dibattimento".
- l'impossibilità di effettuare la notifica del verbale d'udienza con le relative conseguenze in tema di comunicazioni urgenti e non procrastinabili (quali, ad es., la scarcerazione di un detenuto);
- la mancata acquisizione da parte dell'applicativo - probabilmente per difetto di comunicazione con SICP - di dati quali il numero della sentenza e la data di emissione, se non solo successivamente alla conclusione dell'intera udienza;
- l'impossibilità di caricamento di taluni atti (quali, ad es., il decreto di rinvio a giudizio), non essendo presente nell'applicativo la relativa voce;
- l'impossibilità di sottoscrizione del verbale di udienza nei procedimenti diversi dall'udienza preliminare (ad es. in caso di messa alla prova);
- il mancato reperimento automatico da parte del sistema, nel modello di decreto penale di condanna esistente su APP, di dati quali l'imputazione, la pena e il suo calcolo, con conseguente necessità di inserimento manuale dei dati suddetti da parte del Magistrato e conseguente aggravio di tempo nella lavorazione del fascicolo.

Le criticità rappresentate dai Colleghi non consentono, dunque, allo stato di fruire della piena operatività dell'applicativo e di redigere provvedimenti che invece, sulla base delle sopra richiamate disposizioni normative (quantomeno per alcuni riti e fasi) dovrebbero essere redatti e depositati solo in via telematica.

A ciò aggiungasi che:

- in data 20 gennaio 2025 la dott.ssa Pansini ha evidenziato, con apposita relazione richiamante quella del dott. Andrea Giudici, ulteriori problematiche connesse all'utilizzo dell'applicativo APP con riferimento alla Sezione GIP/GUP, quali: a) l'impossibilità di caricare sentenza di


incompetenza per territorio; b) l'impossibilità di caricare il decreto di citazione del responsabile civile; c) l'impossibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (non essendo riconosciuta tale pronuncia come uno dei possibili esiti definitivi dell'udienza preliminare; d) l'impossibilità per il cancelliere di controfirmare le ordinanze di ammissione alla messa alla prova; e) le difficoltà nella formazione "telematica" del fascicolo del dibattimento ex artt. 431 e 432 cod. proc. pen.;


- con provvedimento n. 83/2025, il Procuratore della Repubblica di Monza ha inteso dettare disposizioni sulle modalità di deposito degli atti e dei documenti in udienza da parte del Pubblico Ministero, stabilendo che, a decorrere dal 20 gennaio 2025, il deposito e la produzione in udienza di atti, memorie e documenti avvenga unicamente in forma cartacea, onerando il Giudice di acquisire detti documenti e di inserirli nel fascicolo informatico, previa scansione degli stessi, nonché stabilendo che, in relazione agli atti e ai documenti già depositati nelle udienze sinora celebrate, non abbia luogo il successivo deposito telematico a cura dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Ebbene, alla luce delle criticità evidenziate dai Colleghi della sezione GIP/GUP nell'utilizzo dell'applicativo APP, e, soprattutto, alla luce del recentissimo provvedimento organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica di Monza, (provvedimento che, autorizzando "a monte" i Magistrati del Pubblico Ministero al deposito in udienza di documenti cartacei, finisce "a valle" per onerare il personale di Cancelleria delle sezioni penali del successivo caricamento, previa scansione, di atti che, tuttavia, potrebbero senza difficoltà essere caricati dal Pubblico Ministero su APP in quanto già presenti digitalmente su TIAP, comportando aggravio di oneri ulteriori oggettivamente inesigibili in ragione del personale attualmente in servizio e delle dotazioni informatiche esistenti, ritengo sia opportuno valutare l'adozione di un provvedimento ex art. 175-bis cod. proc. pen. con il quale sia mantenuto, quantomeno fino al 31.03.2025, il regime del cd. doppio binario (dunque con la possibilità per i Magistrati e il personale amministrativo di redigere e depositare sia atti nativi digitali che atti analogici) per quanto concerne la redazione e il deposito degli atti per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto solo il deposito telematico, ossia relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX – udienza preliminare - , dal Libro VI Titoli II, V e V-bis – applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento con messa alla prova – nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale.

Monza, 21 gennaio 2025.

Il Magrif
dott. Dario Salerno





SEZIONE GIP-GUP

Alla Presidente del Tribunale
dr.ssa Gabriella Mariconda

Oggetto : Attuazione del d.m. n.206/2024

Premessa

Com'è noto D.M. n. 206/2024, pubblicato sulla G.U ed entrato in vigore il 31 dicembre 2024 ha modificato l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017 prevedendo che

co.1: *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali..." tra cui la sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;*

co. 2 *"sino al 31 dicembre 2025 in uffici quali la sezione gip il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di penale procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche";*

co.3 *"sino al 31 dicembre 2025 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche,"*

co.4 *sino al 31 marzo 2025 può avere altresì luogo anche con modalità non telematiche.... il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...*

Il d.m. 206/2024 dunque impone ai giudici della sezione - **senza alcuna possibilità di deroga da parte del singolo giudice in caso di impossibilità a farlo** - di lavorare con modalità telematiche per tutti gli atti dell'udienza preliminare (decreto di fissazione, avviso dell'udienza, verbale, provvedimento definitorio), della messa alla prova (decreto di fissazione, ordinanza di ammissione, verbale, provvedimento definitorio), del patteggiamento (decreto di fissazione, verbale, sentenza) e del decreto penale di condanna. Consente il c.d. doppio binario fino al 31 marzo 2025 unicamente per il giudizio abbreviato e per il giudizio immediato.

Al Dirigente dell'Ufficio giudiziario l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. consente invece di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica, e ciò anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Il funzionamento di APP con riferimento all'ufficio gip-gup

Faccio seguito alla mia precedente segnalazione in data 10 gennaio 2025 in ordine alle problematiche rilevate in ordine al funzionamento dell'applicativo "APP" con riferimento alle materie per cui ne è diventato obbligatorio l'utilizzo dal 1 gennaio c.a. e alla successiva riunione di mercoledì 15 gennaio 2025 tenuta con Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Presidente della sezione I penale, Presidente della sezione gip-gup, magistrati e diversi colleghi e amministrativi del Tribunale e della Procura.

In quella sede è stato chiesto un aggiornamento sulle problematiche legate all'esteso utilizzo di App, imposto dal d.m. 206/2024, ancora esistenti presso la sezione gip-gup dopo le patch evolutive rilasciate nei giorni seguenti.

Allego a tale proposito la relazione del dr. Andrea Giudici, indirizzata anche al magistrato, che ha indicato le persistenti principali criticità dell'utilizzo dell'applicativo, raccolte attraverso l'esperienza personale e l'interlocuzione costante con i giudici e gli amministrativi della sezione durante questi giorni di lavoro e fino alla data odierna, anche dopo aver partecipato al *webinar* illustrativo delle principali funzionalità rilasciate con le ultime versioni di APP dedicato agli uffici GIP/GUP in data 17.1.25.

Rispetto a quanto segnalato il 10.1.25 è stata superata la criticità legata alla redazione e alla firma dei verbali **dell'udienza preliminare** ed è divenuto possibile firmare per il deposito e annotare a registro il decreto che dispone il giudizio, che comunque deve essere redatto fuori App e caricato dall'esterno ("carica atto") laddove la richiesta di rinvio a giudizio non sia stata fatta su APP, come per tutti i procedimenti pervenuti sino al 1.1.2025 (ovvero quelli per cui sono fissate le udienze preliminari da qui all'estate). Nei procedimenti

pervenuti successivamente il decreto che dispone il giudizio può essere redatto su App (“*redigi atto*”) ma in automatico recupera solo i dati dei numeri del procedimento e i nomi delle parti, nessun'altra informazione, segnatamente non i capi d'imputazione, come ci è stato confermato durante il webinar, sicchè la complessità e lentezza della procedura non è compensata da qualsivoglia utilità.

Il sistema, inoltre, presenta uno svolgimento base dell'udienza preliminare che non fornisce soluzioni ad una serie di situazioni che tuttavia correntemente si verificano e si sono infatti già verificate.

App in questo momento è in grado di prevedere due soli esiti dell'udienza preliminare: il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di non luogo a procedere.

Non consente, per esempio, di redigere una sentenza di incompetenza per territorio né un decreto di citazione del responsabile civile, provvedimenti da me emessi nell'ambito dell'udienza preliminare, impossibilità certificata dalla risposta al ticket da me aperto e che allego: “*non è previsto nell'attuale versione dell'applicativo*”.

In questo caso – **come per tutte le situazioni non previste** – rimarrebbe come unica soluzione la redazione dell'atto su App come “*atto generico*”, che tuttavia non viene riconosciuto dal sistema - è un “non atto”, con nessun collegamento con regweb, che richiede una “*riconciliazione manuale*” con lo stesso - e dunque non viene processato correttamente, controfirmato dal cancelliere per il deposito, come doveroso, e che, soprattutto, non può essere comunicato alla parte civile richiedente per le notifiche. Ciò determina l'impossibilità di procedere.

Lo stesso è a dirsi per le sentenze pronunciate ex art. 129 cod. proc. pen. in udienza preliminare, non riconosciute dal sistema come uno degli sviluppi possibili sicchè non è prevista la possibilità per il cancelliere di controfirmarle e di annotarle a registro e per le ordinanze di ammissione alla messa alla prova nonchè ogni altra ordinanza per cui non sia prevista una specifica funzionalità, che il cancelliere non può controfirmare.

Rimane inoltre impossibile, allo stato, depositare in udienza una sentenza con motivazione contestuale senza aver previamente concluso l'operazione di scarico sul Sicp e acquisito il relativo numero, né sarebbe possibile rinviare l'incombente a un momento successivo perché il documento telematico, una volta acquisito, è immodificabile con la conseguenza che adempimenti un tempo rapidi, come la lettura di sentenze di estinzione del reato per messa alla prova o di sentenze di patteggiamento, richiedono oggi molto più tempo della gestione di un'udienza preliminare.

Celebrare l'udienza preliminare, ma anche quella camerale, su APP comporta dunque un enorme dispendio di tempo, senza alcun vantaggio conseguente, e non lascia tempo agli altri adempimenti anche urgenti di competenza dell'ufficio Gip.

Nel suo complesso la celebrazione dell'udienza preliminare utilizzando obbligatoriamente APP pone continuamente di fronte a situazioni senza via di uscita “telematica”, che comportano la paralisi del procedimento ove non si possa fare ricorso al documento analogico e all'operatività sinora ordinaria.

APP inoltre, allo stato, consente interazioni incomplete tra giudice e cancelliere, per un verso, e, soprattutto, tra i vari uffici giudiziari coinvolti.

Pare particolarmente critica la situazione verificata in relazione alla formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. e alla sua successiva trasmissione al dibattimento ex art. 432 cod. proc. pen. consentendo la trasmissione telematica del fascicolo, che regolarmente ivi perviene in tempo reale e viene protocollato, ma si tratta di un fascicolo vuoto, privo finanche del decreto che dispone il giudizio (visibile invece in Sicp). Il sistema, per come appare allo stato, non chiede nemmeno di selezionare quali atti del fascicolo telematico da trasmettere al giudice del dibattimento, rendendo impossibile la formazione del fascicolo per il dibattimento nel rispetto dell'art. 431 cod. proc. pen. in relazione a quegli atti del fascicolo del pubblico ministero che per legge dovrebbero essere messi a disposizione del Tribunale (come la querela ai fini della procedibilità o i verbali di atti irripetibili).

Si noti che gli artt. 431 e 432 cod. proc. pen. appena citati sono contenuti nel titolo IX del libro V del codice per il quale il d.m. 206/2024 prevede in via esclusiva l'adozione del processo telematico sicchè a partire dal 1° gennaio 2025 l'ufficio gip non può trasmettere alle sezioni penali del tribunale il fascicolo per il dibattimento con modalità analogica, persino nei procedimenti definiti fino al 31 dicembre 2024.

Nel webinar del 17.1.2025 non sono state prospettate soluzioni prossime per tale problema.

Si può ben comprendere dunque come, allo stato attuale, l'applicativo APP anche per le parti in cui *formalmente* consente di operare, appaia anche per questa ragione inutilizzabile, non essendovi un'adeguata ed efficiente comunicazione con l'ufficio che rappresenta il principale sbocco dell'attività ordinaria di questo ufficio.

Appare dunque indispensabile che il Dirigente dell'ufficio ci autorizzi alla formazione e alla trasmissione analogiche del fascicolo per il dibattimento, ma necessariamente anche alla formazione dell'atto che ne

rappresenta il contenuto principale, ossia il decreto che dispone il giudizio, e conseguentemente a tutti gli atti dell'udienza preliminare che stanno gravando sull'ufficio di un inutile dispendio di tempo e di risorse improduttivo di alcun vantaggio sulla scansione procedimentale.

Anche l'acquisizione di atti, memorie e documenti con modalità analogiche o di file consegnato su supporto esterno, non formato, sottoscritto e acquisito «nel rispetto della normativa, anche regolamentare» che disciplina la materia, cui stati sollecitati, apparendo contrario all'art. 111 bis comma 1 cod. proc. pen., richiederebbe un detto provvedimento presidenziale.

Permangono inoltre, anche dopo gli aggiornamenti dell'applicativo, le criticità segnalate in ordine a:

- i **decreti penali di condanna**, la cui gestione è resa impossibile dalla mancata previsione in *App* della possibilità di creare un atto che incorpori i dati necessari per l'adozione del provvedimento definitivo (in particolare, l'imputazione, la pena inflitta e il suo calcolo). Nel *webinar* del 17.1.2025 è stato spiegato che *App* non è in grado, per nessuna delle scansioni procedimentali, di estrarre dai metadati inseriti automaticamente i dati dell'intestazione del provvedimento o dell'imputazione, a eccezione delle generalità dell'imputato.

- le ordinanze di **messa alla prova**, non previste dal sistema come già detto


Conclusioni

Per le ragioni evidenziate appare dunque indispensabile un provvedimento **urgente** del Presidente del Tribunale ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p. di "copertura" che sospenda l'efficacia del d.m. 206/2024 se non integralmente quantomeno con riferimento alle materie indicate e consenta dunque ai giudici della sezione la redazione ed il deposito in forma analogica quantomeno per gli atti dell'udienza preliminare, del decreto penale di condanna e della messa alla prova, **ovvero il c.d. doppio binario, telematico ed analogico, almeno sino al 31.3.2025, fermo restando l'impegno dell'ufficio, già dimostrato in questi 20 giorni di vigore del decreto, di continuare a testare l'applicativo e i suoi aggiornamenti anche in dette materie.**

Ciò ci consentirebbe di continuare a gestire l'attività ordinaria della sezione, oggi di fatto in parte ferma, e di consentirci, con minore affanno, un'adeguata sperimentazione di *APP*, in attesa dei necessari interventi correttivi.

Monza 20 gennaio 2025

Il presidente della sezione gip-gup
Silvia Pansini



**VERBALE RIUNIONE DELLE SEZIONI DIBATTIMENTALI
DEL 21 GENNAIO 2025**

Il giorno 21.1.25, alle ore 16.30, presso la stanza della Presidente di Sezione Dott.ssa Stefania Donadeo, sita al piano II del Tribunale di Monza, sono presenti i seguenti Magistrati:

Dott.ssa Stefania Donadeo – Presidente

Dott. Carlo Ottone De Marchi

Dott. Guglielmo Gussoni – da remoto

Dott.ssa Roberta Russo

Dott.ssa Valeria Tiengo

Dott.ssa Giulia Marie Nahmias – da remoto

Dott. Dario Salerno

Dott. Gianluca Polastri – assente giustificato

Dott.ssa Roberta Riccio

Dott.ssa Valentina Schivo

Dott. Carmelo di Paola

Dott.ssa Ludovica Sturzo

GOP Dott.ssa Simona Caronni

Su indicazione della Presidente assume le funzioni di magistrato verbalizzante la Dott.ssa Ludovica Sturzo.

1) PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI MONZA N. 83 del 20.1.25.

La Presidente illustra il contenuto del provvedimento n. 83 del 20.1.25 del Procuratore della Repubblica di Monza con cui si evidenzia l'impossibilità per la Procura della Repubblica di depositare gli atti in formato digitale, invitando i singoli sostituti al deposito cartaceo, salvo chiedere la digitalizzazione del documento in tal modo prodotto al Tribunale, *rectius* alle Cancellerie.

Prende la parola il Dott. Dario Salerno, MAGRIF presso il Tribunale di Monza, il quale illustra la futura preparazione di una nuova relazione da presentare alla Presidente del Tribunale in seguito al recepimento del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica, ipotizzando la possibilità che la Presidente assuma un provvedimento consequenziale con cui si autorizzino i Giudici all'acquisizione della documentazione cartacea, introducendo il doppio binario come formula generale sino al 31.3.25.

Il MAGRIF, nell'eventualità che si realizzi l'ipotesi suddetta, invita comunque l'assemblea ad utilizzare il "binario" cartaceo solo ove strettamente necessario, continuando a depositare in forma telematica ove possibile.

La Presidente di Sezione, alla luce del provvedimento n. 83 del 20.1.25 del Procuratore della Repubblica, espone la necessità di acquisire i documenti di entrambe le parti in udienza in formato cartaceo, facendo riferimento all'eventuale provvedimento che sarà assunto dalla Presidente del Tribunale di Monza e, nelle more, facendo riferimento al provvedimento del procuratore della Repubblica di Monza n. 83 del 20.1.25 e alla necessità di garantire l'equità processuale, dunque autorizzando anche la difesa al deposito cartaceo. Nell'eventualità in cui il PM faccia richiesta che la documentazione prodotta dall'Ufficio di Procura sia oggetto di digitalizzazione da parte del Tribunale, il Giudice farà riferimento all'art. 110 comma 4 c.p.p.

Tutti i presenti concordano con la soluzione proposta.

2) Varie.

Il MAGRIF espone come i dispositivi, così come le sentenze contestuali, debbano essere firmati digitalmente e depositati digitalmente in camera di consiglio e non al termine dell'udienza, diversamente vale per i verbali che devono, invece, essere esclusivamente vistati da parte del Giudice anche non nell'immediatezza, salvo esigenze richieste dalla natura dell'adempimento in esso contenuto.


La Presidente espone come, su richiesta della Cancelleria, le istanze relative all'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ed alla relativa liquidazione debbano essere realizzate in forma cartacea ed invita, ove possibile, i singoli Giudici a far sì che la liquidazione avvenga in udienza al fine di evitare ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria.

L'assemblea, infine, espone le difficoltà legate al deposito su APP della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la quale non risulta essere connotata da una propria autonoma "stringa" ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p., risultando dunque opportuno depositare la stessa sotto la nomenclatura di "sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 531 c.p.p.", incontrando ciononostante la Cancelleria impedimenti al deposito della stessa che non viene riconosciuta dal sistema APP.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.27.

Il magistrato verbalizzante

Ludovica Sturzo



La Presidente
Stefania Donadeo

